

# COVID-19

**Legge 24 aprile 2020, n. 27  
(conversione in Legge del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18)**

## Ulteriori disposizioni

Il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (primo Decreto-Legge), recante misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché la proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi, è stato convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, di seguito Legge (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.110 del 29 aprile 2020, S.O. n. 16).

Di seguito evidenziamo ulteriori modifiche (rispetto alle precedenti comunicazioni) apportate in sede di conversione in Legge del primo Decreto-Legge.

## **SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI DELLE UTENZE (articolo 72-bis)**

Tale articolo è stato inserito in sede di conversione in Legge del Primo Decreto-Legge.

L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per i Comuni individuati nell'Allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020.

### **NOTA BENE**

**Comuni individuati nell'Allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020.**

**Comuni:**

#### **1) nella Regione Lombardia:**

- a) Bertonico;
- b) Casalpusterlengo;
- c) Castelgerundo;
- d) Castiglione D'Adda;
- e) Codogno;
- f) Fombio;
- g) Maleo;
- h) San Fiorano;
- i) Somaglia;
- l) Terranova dei Passerini.

#### **2) nella Regione Veneto:**

- a) Vo'.

Entro centoventi giorni decorrenti dal 2 marzo 2020, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplinerà le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi.

## **NUOVE MISURE URGENTI PER CONTRASTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E CONTENERNE GLI EFFETTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA CIVILE, PENALE, TRIBUTARIA E MILITARE (articolo 83)**

Tale articolo è stato modificato in sede di conversione in Legge del primo Decreto-Legge.

Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione, sino al 30 giugno 2020, il deposito degli atti e dei documenti potrà avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa anche

regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici (rif. comma 11-*bis*).

Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'art. 14 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115<sup>1</sup>, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'art. 30<sup>2</sup> del sopra citato Decreto, connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in giudizio presso la Corte di Cassazione, devono essere assolti con sistemi telematici di pagamento, anche tramite piattaforma tecnologica<sup>3</sup>.

#### **NOTA BENE**

**Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nei procedimenti civili e penali non sospesi, le deliberazioni collegiali in Camera di Consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con Provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia.**

**(rif. comma 12-*quinquies*)**

**Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 sono sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività:**

- ◆ **nei procedimenti di mediazione, ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28<sup>4</sup>;**
- ◆ **nei procedimenti di negoziazione assistita, ai sensi del Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162<sup>5</sup>, nonché;**
- ◆ **in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie, quando tali procedimenti siano stati introdotti, ovvero risultino già pendenti a far data dal 9 marzo fino al 15 aprile 2020.**

**(rif. comma 20)**

**Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.**

**Nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, gli incontri di mediazione in ogni caso possono svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento.**

**Anche successivamente a tale periodo gli incontri potranno essere svolti, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento in via telematica, mediante sistemi di videoconferenza.**

**(rif. comma 20-*bis*)**

---

<sup>1</sup> Rubricato "*Obbligo di pagamento*". Il comma 1 dell'articolo 14 dispone che la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.

<sup>2</sup> Come previsto dal comma 1, la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di Euro 27, eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico della Legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo.

<sup>3</sup> Si tratta della piattaforma tecnologica di all'articolo 5, comma 2, del Codice di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

<sup>4</sup> Rubricato "*Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali*".

<sup>5</sup> Relativo alle misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.

## **ATTENZIONE**

**Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di COVID-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica.**

**(rif. articolo 20-ter)**

Le disposizioni in commento, in quanto compatibili, si applicano anche ai procedimenti **relativi alle giurisdizioni speciali non contemplate dal Primo Decreto-Legge**, agli arbitrati rituali, alle Commissioni Tributarie e alla magistratura militare.

**(rif. comma 21)**

## **RIMBORSO DI TITOLI DI ACQUISTO DI BIGLIETTI PER SPETTACOLI, MUSEI E ALTRI LUOGHI DELLA CULTURA (articolo 88)**

Tale articolo è stato sostituito in sede di conversione in Legge del primo Decreto-Legge.

A decorrere dalla data di entrata in Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 (i.e. 8 marzo 2020), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del Codice Civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura (ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura).

**Articolo 1463 c.c.: Impossibilità totale. Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebitto.**

### **NOTA BENE**

**I soggetti acquirenti devono presentare, entro trenta giorni dal 17 marzo 2020 (i.e., data di entrata in vigore del Primo Decreto-Legge), ovvero dalla data di entrata in vigore degli (eventuali) Provvedimenti che saranno adottati successivamente, apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell'evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto.**

**L'organizzatore dell'evento, verificata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione e conseguentemente l'inutilizzabilità del titolo di acquisto oggetto dell'istanza di rimborso, deve provvedere alla emissione di un *voucher* di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione.**

**Tali disposizioni si applicano fino alla data di efficacia delle misure previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e da (eventuali) ulteriori Decreti attuativi che saranno emanati in materia; nel caso di emanazione di (eventuali) ulteriori Decreti attuativi, il termine utile alla presentazione dell'istanza di rimborso decorrerà dalla data di entrata in vigore di tali Decreti.**

## **RIMBORSO DI TITOLI DI VIAGGIO, DI SOGGIORNO E DI PACCHETTI TURISTICI (articolo 88-bis)**

Tale articolo è stato inserito in sede di conversione in Legge del Primo Decreto-Legge.

È stato previsto che, ai sensi e per gli effetti del citato articolo 1463 del Codice Civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, ai contratti di soggiorno e ai contratti di pacchetto turistico stipulati:

- ◆ **dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva, ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente<sup>6</sup>;**
- ◆ **dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio<sup>7</sup>;**
- ◆ **dai soggetti risultati positivi al COVID-19, per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva, ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente, ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;**
- ◆ **dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio<sup>8</sup>;**
- ◆ **dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti<sup>9</sup>;**
- ◆ **dai soggetti intestatari di titolo di viaggio o acquirenti di pacchetti turistici, acquistati in Italia, aventi come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.**

### **ATTENZIONE**

**Le sopra citate disposizioni trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio o il soggiorno o il pacchetto turistico siano stati acquistati, ovvero prenotati, per il tramite di un'agenzia di viaggio o di un portale di prenotazione.  
(rif. comma 10)**

---

<sup>6</sup> Come individuate dai Decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 3 del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare.

<sup>7</sup> Cfr. nota 7 (con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei Decreti ivi citati).

<sup>8</sup> Cfr. nota 7 (con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei Decreti ivi citati).

<sup>9</sup> In attuazione dei Decreti citati nella nota 7, e con riferimento ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei Decreti ivi citati.

## **NOTA BENE**

**I soggetti devono:**

- ◆ **comunicare (entro trenta giorni<sup>10</sup>) al vettore o alla struttura ricettiva o all'organizzatore di pacchetti turistici il ricorrere di una delle situazioni di sopravvenuta impossibilità sopra citate;**
- ◆ **allegare la documentazione comprovante il titolo di viaggio o la prenotazione di soggiorno o il contratto di pacchetto turistico, ovvero la documentazione attestante la programmata partecipazione a manifestazioni, iniziative o eventi.**

**Il vettore (o la struttura ricettiva), entro trenta giorni dalla comunicazione ricevuta, procede:**

- ◆ **al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio e per il soggiorno, ovvero;**
- ◆ **all'emissione di un voucher<sup>11</sup> di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.**

**Il diritto di recesso può essere esercitato dal vettore, previa comunicazione tempestiva all'acquirente, quando le prestazioni non possono essere eseguite in ragione di provvedimenti adottati dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

**In questo caso, il vettore deve darne tempestiva comunicazione all'acquirente e, entro i successivi trenta giorni, deve procedere:**

- ◆ **al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio, ovvero**
- ◆ **all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.**

**Gli organizzatori di pacchetti turistici possono esercitare il diritto di recesso dai contratti stipulati con i soggetti sopra citati, dai contratti di pacchetto turistico aventi come destinazione Stati esteri ove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque quando l'esecuzione del contratto è impedita, in tutto o in parte, da provvedimenti adottati a causa di tale emergenza dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri.**

**L'organizzatore, in alternativa al rimborso:**

- ◆ **può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo;**
- ◆ **può procedere al rimborso;**
- ◆ **può emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.**

**Il rimborso è corrisposto, e il voucher è emesso, appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi, e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio.**

**(rif. comma 7)**

<sup>10</sup> Cfr. comma 2 dell'articolo 88-bis del Primo Decreto-Legge.

<sup>11</sup> L'emissione dei voucher assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.

Fuori dei casi sopra citati, per tutti i rapporti inerenti ai contratti in commento instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020 nell'intero territorio nazionale, anche per le prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall'estero, quando le prestazioni non siano rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un voucher di pari importo valido per un anno dall'emissione.  
(rif. comma 11)

## **MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLA FILIERA DELLA STAMPA (articolo 98)**

Tale articolo non è stato modificato in sede di conversione in Legge del primo Decreto-Legge.

## **EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DEL CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (articolo 99)**

Tale articolo non è stato modificato in sede di conversione in Legge del primo Decreto-Legge.

## **NORME IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DI SOCIETÀ ED ENTI (articolo 106)**

Tale articolo è stato modificato in sede di conversione in Legge del primo Decreto-Legge.

È stato inserito in comma *8-bis*, a mente del quale le disposizioni previste nell'articolo 106 si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del Codice di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266, e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383).

**Per ulteriori approfondimenti:**

**Pirola Pennuto Zei & Associati – Ufficio Studi**

◆ **Dott. Luca Occhetta:** [luca.occhetta@studiopirola.com](mailto:luca.occhetta@studiopirola.com)